



OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA LR 12/2005, ART.13.4 s.m.i. PGT COMUNE DI ARLUNO

1. PREMESSA

Assolombarda ha maturato in questi anni una consolidata esperienza al fianco delle aziende associate e degli enti locali nell'affrontare e risolvere le varie problematiche incontrate sui diversi temi propri della pianificazione del territorio. D'altro canto, il ruolo delle Amministrazioni comunali nel creare condizioni atte a rendere il proprio territorio competitivo da un punto di vista economico e produttivo è quanto mai strategico, ma anche quanto mai complesso, soprattutto in un periodo di crisi come l'attuale.

L'Associazione, in data 6 maggio 2013, ha fornito all'Amministrazione Comunale di Arluno il proprio contributo sulla proposta di PGT in occasione della conferenza finale della VAS, sulla quale non sono intervenute modifiche sostanziali in fase di adozione.

Quanto sopra premesso, Assolombarda, presa visione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Arluno adottato con delibera di C.C. n. 36 del 17 dicembre 2013, formula, nell'interesse generale e delle aziende associate aventi sede nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, le osservazioni di seguito riportate, distinte per documento cui fanno riferimento.

2. OSSERVAZIONI

2.1 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

CAPO IV - AMBITO TERRITORIALE T4: SISTEMI INSEDIATIVI PER L'ECONOMIA LOCALE

- **ART. 91 - INDICI E PARAMETRI**

In questi ambiti è ammessa l'edificazione con altezza massima pari a 10,50 m. Tale limitazione rappresenta un forte vincolo sia per le attività economiche in essere sia per quelle eventualmente intenzionate a localizzarsi nel territorio di Arluno.

Si chiede, pertanto, la previsione di eventuali deroghe per la realizzazione di edifici/impianti con altezze superiori in caso di comprovate esigenze tecnologiche produttive.

- **ART. 92 - DESTINAZIONE D'USO**

Si segnala un rimando errato tra i commi dell'articolo in oggetto.

- **ART. 93 - TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO, CICLO DELLE ACQUE**

In relazione al divieto di cui al comma 3 «*di insediare attività economiche che (...) comportino uno scarico in pubblica fognatura pari o superiore a 1l/sec. per ettaro di superficie*» si osserva come tale prescrizione risulti estremamente penalizzante sia per le nuove attività che per quelle esistenti che dovessero apportare modifiche al sistema fognario interno, ovvero che si trovino in fase di rinnovo delle autorizzazioni (anche per ampliamenti poco significativi), con il rischio di creare squilibri competitivi nei confronti dei territori circostanti.

Tale prescrizione, infatti, risulta persino più restrittiva di quelle - già piuttosto stringenti - adottate dall'ente gestore (Amiacque) sia della depurazione a cui Arluno fa riferimento che del sistema fognario del comprensorio circostante (pur avendo Arluno una gestione della fognatura in economia, il comune si inserisce in un territorio in cui la gestione della fognatura fa capo ad Amiacque).

L'art. 13 del regolamento dell'ente gestore infatti, laddove si individuano ragioni speciali o tecniche, prevede la possibilità di autorizzare scarichi in rete fognaria «*entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata*», arrivando a prevedere che in condizioni di «*accertata impossibilità e sempre che non si producano disservizi alle reti fognarie (...) potranno essere fissate portate di scarico maggiori*».

Si chiede pertanto la revisione delle prescrizioni di portata allo scarico delle acque meteoriche a favore di limitazioni coerenti con quelle in vigore nel territorio circostante.

CAPO IV - AMBITO TERRITORIALE T5: DEL TERRITORIO NATURALE

- **ART. 99 - EDIFICI ESISTENTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL TERRITORIO NATURALE**

Per gli edifici esistenti destinati ad attività produttive localizzate all'interno dell'Ambito T5 il Piano ammette l'ampliamento della Slp, dell'altezza e della superficie coperta esistenti in

misura non superiore al 20%, a condizione del rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e dell'applicazione delle eventuali disposizioni relative ad unità di paesaggio.

Come anticipato nel contributo dello scorso maggio, è **fondamentale che le norme di piano garantiscano le esigenze di adeguamento e ampliamento delle imprese insediate, senza costringere queste ultime a complesse e costose rilocalizzazioni, limitando così significativamente il consumo del suolo, permettendo il massimo e miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e garantendo la vitalità del tessuto economico locale.**

Le possibilità ammesse dal piano vanno in tale direzione, tuttavia paiono quantitativamente insufficienti a soddisfare i fabbisogni di ampliamento delle attività esistenti, soprattutto per quelle che non hanno saturato gli indici ammessi dal precedente strumento urbanistico.

Si ricorda infatti che il Piano Regolatore Generale identificava tali aree come "Insediamenti industriali e artigianali isolati".

Poiché anche il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano approvato lo scorso 17 dicembre esclude tali aree dagli ambiti agricoli strategici, non attribuendo a tali aree particolare valenza naturale, e che le regole proposte dal Piano delle Regole risultano fortemente peggiorative rispetto a quelle in vigore, si chiede la riproposizione all'interno del PGT dell'azzonamento produttivo. **A tali aree andranno quindi assegnati i parametri e le modalità d'intervento degli ambiti T4, comprese le possibilità di ampliamento *una tantum*, o ridefinito un azzonamento analogo a quello del PRG.**

In alternativa, andrà almeno ammesso l'ampliamento della Slp, dell'altezza e della superficie coperta esistenti in misura non superiore al 40% purché il rapporto di copertura finale non superi il 60%, così come già previsto dal PRG per gli insediamenti isolati e confermato dal PGT per gli ambiti T4.

CAPO III - FUNZIONALITÀ URBANA

- **ART. 69 - STATO DI URBANIZZAZIONE INSUFFICIENTE Su2**

Contrariamente alle aree in cui sussiste lo Stato di urbanizzazione insufficiente Su1 disciplinate dall'art. 68, le aree Su2 non sono identificate nelle tavole del Quadro urbanistico del Piano delle Regole. Si chiede di procedere alla loro individuazione cartografica.

2.2 DIRETTIVE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

PARTE III - DIRETTIVE PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE

Analogamente a quanto richiesto in relazione all'art. 93 delle Disposizioni del Piano delle Regole, si chiede per tutti gli AT a destinazione produttiva la revisione delle prescrizioni di portata allo scarico delle acque meteoriche a favore di limitazioni coerenti con quelle in vigore nel territorio circostante.

2.3 PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

Vista l'attuale sottodotazione di servizi, anche essenziali (come la rete fognaria), di supporto alle attività produttive esistenti, si chiede che all'interno del PUGSS siano previsti adeguati interventi di infrastrutturazione a servizio delle attività economiche insediate nella parte occidentale del territorio comunale.

Milano, 27 febbraio 2014